

**Il mutamento del parametro nel giudizio in via principale,
tra diritto di difesa ed economia processuale**

di Fabio Corvaja
(30 giugno 2006)

(in corso di pubblicazione in *le Regioni*, 2/2006)

1. La sentenza in commento decide una questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale dal Governo contro l'art. 1 della legge regionale del Molise 31 agosto 2004, n. 18, in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Il ricorrente censurava anzitutto, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e), e 119, Cost., il disposto che prevedeva l'aumento del tributo in parola con decorrenza dal primo gennaio 2005: la fissazione di tale decorrenza avrebbe violato l'art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995 (legge finanziaria per il 1996), ove è stabilito che l'ammontare dell'imposta deve essere fissato dalla Regione con legge entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, intendendosi prorogata la misura vigente nel caso di mancato rispetto di tale termine.

La seconda doglianza investiva, invece, la rideterminazione dell'importo dell'imposta (con riguardo ai rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico) in una misura superiore al limite massimo consentito dalla legge statale. Secondo il Governo, l'imposta speciale, essendo istituita e disciplinata nei suoi elementi costitutivi con legge dello Stato, che ne devolve il gettito alle Regioni e alle Province, costituiva un tributo statale e pertanto l'intervento della legislazione era ammesso nei soli limiti consentiti dalla legge statale.

La Corte costituzionale accoglie la prima questione, ma anziché disporre l'annullamento secco della disposizione impugnata adotta un dispositivo sostitutivo, per effetto del quale la decorrenza dell'aumento del tributo speciale è fissata al primo gennaio 2006, anziché al primo gennaio 2005.

In questo modo la legge regionale risulta - per il primo profilo - ricondotta a legittimità, dal momento che il termine entro il quale la Regione può fissare l'importo della tariffa può dirsi rispettato.

L'accoglimento della prima censura, nei termini descritti, si riflette sull'ammissibilità della seconda doglianza. Infatti, in conseguenza del differimento dell'efficacia dell'aumento, la nuova aliquota è destinata a diventare operativa in un momento in cui il parametro interposto originariamente dedotto nel ricorso, e rappresentato dalla norma che fissa l'importo massimo del tributo speciale, è venuto meno, in quanto nelle more del giudizio l'art. 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004) ha novellato l'art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, prescrivendo nuovi importi massimi per l'imposta e ridefinendo le tipologie di rifiuti. Va evidenziato che la nuova aliquota massima consentita dalla legge statale, almeno per gran parte delle categorie di rifiuti considerati dalla legge regionale molisana, era lievemente inferiore a quella stabilita in precedenza.

La prospettata incompatibilità della disciplina impugnata con la norma interposta indicata nell'atto introduttivo del giudizio risulta dunque limitata ad un intervallo temporale in cui le disposizioni censurate non possono - in seguito alla sentenza della Corte costituzionale - avere efficacia; di qui la sopravvenuta carenza di interesse per il ricorrente ad ottenere una pronuncia di annullamento della norma impugnata[1].

Il possibile contrasto tra la legge regionale e il parametro interposto novellato dallo *ius superveniens* non è invece oggetto di esame da parte della Corte, la quale si limita ad osservare che "il nuovo testo non è stato evocato in giudizio quale norma interposta"[2].

Le osservazioni che seguono sono circoscritte agli interrogativi di ordine processuale cui dà luogo, nei giudizi in via diretta, il verificarsi di un mutamento del parametro in corso di causa[3].

2. Occorre chiedersi: a) se il mutamento di parametro possa essere fatto valere in un giudizio diretto; in caso affermativo, b) se la Corte sia autorizzata a rilevare d'ufficio la modifica della norma costituzionale o di quella interposta

invocata nel ricorso o se invece sia necessaria una istanza di parte; infine, c) con quali strumenti processuali la parte interessata possa far valere il mutamento del parametro.

Si tratta di questioni che a più riprese sono state sfiorate dalla Corte costituzionale, la quale, tuttavia, non le ha mai affrontate in modo espresso, essendosi invece limitata ad adottare decisioni casistiche e circoscritte.

Per impostare la soluzione di questi problemi, che sono distinti ma che si intrecciano e si condizionano reciprocamente, sarà quindi necessario muovere dai pochi punti fermi (o meglio: relativamente fermi) che si possono rintracciare nella giurisprudenza costituzionale che si è occupata di temi che presentano analogie o simmetrie con quello che qui interessa, enucleando poi i principi che hanno sorretto le decisioni rilevanti e verificando infine come la Corte abbia concretamente fatto applicazione di quei principi nei rari casi in cui essa ha preso in considerazione un mutamento del parametro.

Un'avvertenza preliminare si impone: nella valutazione della giurisprudenza costituzionale - nonché delle riflessioni dottrinali sul tema[4] - occorrerà tenere presente che la trasformazione dell'impugnazione diretta delle leggi regionali in un giudizio in via successiva ha ripercussioni su taluni delle soluzioni o degli argomenti proposti, che dovranno essere corrispondentemente corretti o aggiustati. Per esempio, l'eliminazione della fase del rinvio governativo fa cadere una delle obiezioni che si opponevano alla possibilità di far valere un vizio sopravvenuto (che non era potuto essere opposto alla Regione in sede di richiesta di riesame); per converso, la natura successiva dell'impugnativa del Governo indebolisce oggi l'argomento incentrato sulla necessità costituzionale di impedire l'entrata in vigore delle legge regionali illegittime, che suggeriva la possibilità di rilevare un mutamento di parametro anche in pendenza di giudizio[5].

2.1. Una prima indicazione direttiva da tenere presente va ravvisata nella regola, sempre ribadita dalla Corte costituzionale, che il *thema decidendum* del giudizio in via d'azione è fissato nel ricorso[6] e, prima ancora, nella delibera del Governo o della Giunta regionale di impugnare la legge[7]: con la conseguenza che la Corte non può estendere l'esame a questioni non prospettate nell'atto introduttivo[8] e che quest'ultimo non potrebbe dedurre censure diverse - sia con riferimento all'oggetto, sia con riguardo ai parametri - da quelle formulate nella decisione di ricorrere dell'organo esecutivo[9].

Se il vincolo alle censure svolte nel ricorso è inteso - almeno stando alle dichiarazioni di principio che si leggono nelle sentenze della Corte[10] - in modo stringente, al punto che i tentativi di allargare le questioni sviluppando nuove doglianze con le memorie difensive sono sistematicamente respinti[11], la rigidità delle limitazioni derivanti dalla delibera governativa o giuntale subisce invece dei temperamenti in ragione dell'autonomia tecnica riconosciuta alla difesa dell'ente ricorrente.

Inoltre, facendo leva sull'eliminazione della fase del rinvio[12] a seguito della riforma dell'art. 127 Cost., la recente giurisprudenza ha ritenuto che siano venute meno le finalità che imponevano l'esternazione, in sede politica, dei motivi della impugnazione: il carattere politico della scelta di impugnare permane, ma si esaurirebbe "nell'onere di indicare le specifiche disposizioni che si ritiene ne eccedano la competenza, potendo essere rimessa all'autonomia tecnica della Avvocatura generale dello Stato anche l'individuazione dei motivi di censura"[13].

Un'attenuazione del vincolo alle prospettazioni contenute nel ricorso dipende dal potere della Corte di interpretare autonomamente il parametro invocato, che inevitabilmente si riflette sulla ricostruzione dei termini della questione. Inoltre, anche nel giudizio in via principale vale il principio della cognizione d'ufficio delle norme parametro che possono offrire "giustificazione" alla disposizione impugnata; a ciò tende ad associarsi, quasi naturalmente, un controllo della conformità rispetto alle norme giustificative entrate nel giudizio, con conseguente "slittamento" del parametro[14].

Un'ovvia applicazione di questi principi è che dell'abrogazione di una norma di raffronto la Corte può e deve tenere conto, come conferma, del resto, la stessa sentenza n. 397, che utilizza per la decisione gli effetti ablativi della novella[15].

Tanto il principio della cristallizzazione del *thema decidendum* (e la fase in cui questa si verifica[16]), quanto le deroghe allo stesso, appaiono evidentemente rilevanti per rispondere ai quesiti formulati sopra, esistendo una correlazione inversa tra la rigidità del principio in parola e la possibilità di far valere eventuali mutamenti del parametro dedotto nell'atto introduttivo del giudizio.

2.2. In relazione alle modifiche dei termini della questione di costituzionalità un altro indirizzo che deve essere preso in

considerazione è rappresentato dalla trasferibilità della questione di costituzionalità da un disposto ad un altro, quando la norma oggetto della censura permane nell'ordinamento, pur essendo riferibile ad una diversa disposizione. Si tratta, in questo caso, di variazioni che investono l'oggetto e non già il parametro; ma è opportuno farne cenno, perché non si può escludere che il fenomeno in parola possa fornire spunti per analogie.

A tal proposito è sufficiente richiamare gli indirizzi ormai consolidati che ammettono - stante l'identità del precetto - lo spostamento del giudizio di costituzionalità da un decreto-legge ad altro decreto-legge[17] o da un decreto-legge alla legge di conversione[18]; oppure ai casi in cui un giudizio iniziato su una disposizione di legge si conclude con una pronuncia che investe un disposto di un altro atto normativo primario: paradigmatico è l'esempio di una legge che rifluisca in un testo unico[19].

Va aggiunto che il principio della trasferibilità della questione vale anche per il giudizio in via principale; ed anzi l'estensione del giudizio dal decreto-legge alla relativa legge di conversione è stato ammesso per la prima volta proprio in un giudizio in via d'azione[20].

Ancora di recente, la Corte ha confermato, con affermazioni di portata generale connesse al "principio di effettività della tutela delle parti nei giudizi in via d'azione", che il sindacato di costituzionalità può spostarsi dalla disposizione censurata nel ricorso ad altra che ne riproduca sostanzialmente il contenuto ed ha pertanto respinto un'eccezione che deduceva l'inammissibilità della censura per mancanza dell'oggetto, stante l'avvenuta sostituzione, in corso di causa, del disposto impugnato con altro di eguale contenuto precettivo[21].

Ciò detto, è necessario chiedersi - trattandosi di costellazioni simmetriche ma non identiche - se la possibilità di trasferimento sussista anche in relazione al parametro, allorché la norma condizionante continui ad esistere con un identico contenuto precettivo ma sia ricavabile da altra disposizione[22]. E tale dubbio dovrebbe trovare una risposta affermativa. Infatti, quelle medesime ragioni di economia ed efficienza dei processi costituzionali, che hanno indotto la Corte ad ammettere il trasferimento della questione quanto all'oggetto, valgono, e *a fortiori*, in relazione ai parametri del giudizio in via principale, dal momento che per l'oggetto è pur sempre aperta la possibilità di un'autonoma impugnazione della nuova disposizione (possibilità che potrebbe addirittura essere qualificata in termini di onere)[23], mentre la riformulazione dell'atto introduttivo non è espressamente prevista per il caso di un mutamento del parametro e dunque il vizio di costituzionalità rischierebbe di non poter essere più rilevato in via diretta.

2.3. Con ciò si viene ad un terzo postulato ricorrente nella giurisprudenza costituzionale e che interessa da vicino il problema della rilevanza di un mutamento del parametro: il sopravvenire di un vizio di costituzionalità non comporta, di per sé, una rimessione in termini per l'impugnazione diretta di un atto avente forza di legge.

Questa conclusione è imposta dal tenore letterale dell'art. 127 Cost., che individua il termine per ricorrere in sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto senza consentire margini interpretativi[24].

In verità, anche la regola che il termine per agire sia rigidamente collegato alla pubblicazione della legge nel foglio ufficiale ha conosciuto delle eccezioni, forse più apparenti che reali[25], ma sufficienti a revocarne in dubbio l'assolutezza.

Va anzitutto ricordato che la seconda disposizione transitoria contenuta nell'allegato della legge n. 87 del 1953 prevedeva che i termini per promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge decorressero dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che fissava la prima adunanza della Corte. In applicazione di analoga *ratio*, ma questa volta senza il sostegno di una espressa disposizione di legge, la Corte costituzionale ha considerato che il carattere perentorio del termine di cui all'art. 2 della legge cost. n. 1 del 1948 non impedisse di considerare tempestivi i ricorsi regionali presentati dalle Regioni ordinarie appena istituite. Infatti, in una situazione "per sua natura irripetibile", il *dies a quo* andava individuato nel momento in cui gli enti regionali sono diventati da soggetti virtuali soggetti attuali, in grado di concretamente operare e di agire a tutela dei propri interessi, stante l'inesistenza per il passato di un soggetto legittimato a ricorrere[26]. Similmente, dopo l'entrata in vigore della legge cost. n. 1 del 1971, la Corte costituzionale ha parzialmente ammesso i ricorsi delle due Province autonome[27] contro leggi statali vecchie, limitatamente però a quelle che incidevano sullo *status* dell'ente[28].

Queste declinazioni elastiche del termine, puntualmente rievocate, hanno indotto la dottrina ad ipotizzare, subito dopo la revisione del Titolo V, la possibilità per le Regioni e per lo Stato di impugnare - nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 - le leggi "vecchie" dell'altro ente che contrastassero con i nuovi

parametri costituzionali, o quanto meno quelle che toccassero lo *status* dell'ente[29].

L'eventualità di "nuove impugnazioni" è stata peraltro evocata, senza approfondimenti, anche dalla giurisprudenza costituzionale in talune sentenze che hanno affrontato il problema (su cui si tornerà subito) dei riflessi della revisione costituzionale operata dalla legge cost. n. 3 del 2001 sui giudizi in via diretta promossi dalle Regioni prima della riforma. In quelle decisioni la Corte, giudicando con i vecchi parametri, dichiara di non avere motivo, "in assenza di nuove impugnazioni", per porsi il diverso problema della compatibilità della legge impugnata con il sistema cui ha dato vita il nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione[30]. La possibilità (ed anzi la necessità) di un nuovo ricorso è stata peraltro affermata dalla Corte nella particolarissima ipotesi di un decreto-legge emanato prima dell'entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001 e convertito successivamente: in questo caso i giudici costituzionali hanno escluso l'automatica trasferibilità della questione dal decreto alla legge di conversione, osservando che, trattandosi di "questione diversa" rispetto a quella originariamente sollevata, essa "avrebbe quindi dovuto essere proposta, nei modi e nei termini di cui al nuovo art. 127 della Costituzione, nei confronti della legge di conversione"[31]. Ma nella fattispecie si era in presenza di un nuovo atto, e quindi di un nuovo termine per agire.

Occorrerebbe chiedersi quanto le eccezioni al regime dei termini siano estensibili ad altri casi e quanto invece esse siano condizionate in modo determinante da circostanze particolari e non ripetibili; per il momento è sufficiente osservare come l'esigenza di tutela delle attribuzioni costituzionali dell'ente sia stata considerata prevalente, in determinate situazioni, sulla rigorosa disciplina dei termini.

3. I principi generali sottesi agli indirizzi di cui si è appena dato conto sono, da un lato, il *favor* per l'effettività e tempestività del giudizio costituzionale, nonché il principio dell'effettiva tutela del diritto di azione della parte ricorrente[32]; dall'altro, il rispetto del diritto di difesa della parte resistente e il principio della domanda e di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con i conseguenti riflessi sul regime dei termini e delle preclusioni. Si tratta, all'evidenza, di principi che tendono a collidere, conducendo ad esiti opposti: infatti, il principio di economia dei giudizi nel processo costituzionale (e il principio, ad esso sotteso, di costituzionalità) inducono a guardare con favore la possibilità di estendere il sindacato sull'atto impugnato; il diritto di difesa ed il principio della domanda, invece, imporrebbero di mantenere il più possibile fermi i termini dell'impugnazione.

Il punto di equilibrio tra le due contrastanti esigenze difficilmente può essere fissato una volta per tutte in astratto; per converso, le ragioni di certezza - trattandosi di individuare delle regole processuali - suggerirebbero invece di individuare una soluzione che valga in via generale per il mutamento del parametro nel giudizio in via d'azione, prescindendo dalle contingenti specificità dei casi.

Proprio per la difficoltà di effettuare un astratto bilanciamento può essere utile guardare le recenti decisioni nelle quali la Corte costituzionale ha dovuto risolvere - o è riuscita ad eludere - il problema, cercando in esse qualche indicazione più concreta circa i punti di equilibrio in questo bilanciamento.

3.1 Il primo gruppo di sentenze che viene in considerazione è rappresentato dalle pronunce rese successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione nei giudizi relativi all'impugnazione delle leggi statali e di quelle regionali oggetto di ricorsi proposti prima dell'entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001.

È noto come la giurisprudenza costituzionale si sia orientata[33]: per le leggi regionali impuginate dallo Stato, la Corte ha stabilito che la trasformazione del giudizio da preventivo a successivo, per effetto della novella dell'art. 127 Cost., comportasse l'improcedibilità del giudizio, salva la possibilità per lo Stato di ricorrere in via successiva dopo la promulgazione dell'atto deducendo la violazione dei nuovi parametri[34]; per quanto riguarda invece la legislazione statale oggetto di ricorsi regionali, i giudici costituzionali hanno deciso le impugnazioni sulla base dei parametri "vecchi" dedotti nell'atto introduttivo[35].

Gli argomenti in favore della scelta dei vecchi parametri - quali risultano dalla sentenza che più ampiamente li formula - appaiono di diverso ordine logico. In primo luogo, la Corte ha osservato che la questione di costituzionalità era stata originariamente promossa al fine di ottenere il riconoscimento delle competenze regionali quali erano garantite dalle norme costituzionali *ante* riforma, per il tempo in cui esse erano vigenti[36]: va sottolineato che questa motivazione, che fa capo ad una puntuale delimitazione delle sfere di competenza, si attaglia di più ai conflitti di attribuzione[37], che hanno ad oggetto l'esercizio di una potestà estrinsecatasi nell'adozione di un atto concreto e individuato[38], che non ad un giudizio che investe una fonte normativa destinata a dispiegare effetti anche *pro futuro*, per la quale un problema di

compatibilità con i parametri sopravvenuti potrebbe essere posto quanto meno in via incidentale.

In secondo luogo (ed è questa la *ratio decidendi* che ricorre nelle successive pronunce) la Corte sottolinea che il rinnovato assetto delle competenze legislative può essere fatto valere dalle Regioni tramite nuovi atti di esercizio delle stesse, attraverso i quali esse "possono prendere ciò che la Costituzione dà loro, senza necessità di rimuovere previamente alcun impedimento normativo"[39].

È interessante osservare che in taluni casi le Regioni ricorrenti avevano espressamente prospettato la possibilità che la legittimità costituzionale della legge statale fosse sindacata (anche) alla luce dei parametri sopravvenuti, argomentando, da un lato, con la titolarità del potere, in capo alla Regione, di ricorrere in via principale contro leggi dello Stato lesive delle proprie attribuzioni; dall'altro, con l'impossibilità di proporre un nuovo ricorso, stante l'avvenuto decorso del termine ex art. 127 Cost.[40]: ma tale suggerimento - che è stato avanzato anche in dottrina[41] - non è stato recepito dalla Corte[42].

Le indicazioni che si possono trarre da questo indirizzo non sono però decisive ai fini del problema che qui interessa, dato che la motivazione più forte con cui la Corte ha giustificato questo orientamento appare strettamente connessa al tipo di censure fatte valere, incentrate sulla violazione delle norme di competenza[43]. Relativamente a questa tipologia di vizio, infatti, i profili sostanziali si intersecano strettamente con quelli processuali: posto che l'incompetenza sopravvenuta non importa (normalmente)[44] l'illegittimità della legge divenuta incompetente mancherebbe, *a priori*, un vizio rilevabile.

3.2. Più significative appaiono, invece, le decisioni che riguardano il mutamento nei principi fondamentali o di altre norme interposte, proprio perché in esse il principio di continuità (con le sue implicazioni processuali) non gioca alcun ruolo.

La possibilità di tenere conto (d'ufficio) della modifica, in corso di giudizio, dei principi fondamentali indicati nel ricorso era stata affermata, vigente il sistema di ricorso preventivo, dalla sent. n. 186 del 1990, nella quale la Corte ha respinto l'impugnativa dal Governo contro la legge regionale, osservando che le censure presupponevano un "quadro normativo di riferimento non più attuale"[45].

Dopo la riforma dell'art. 127 Cost. una vicenda di abrogazione di norma interposta è quella oggetto della sent. n. 286 del 1995: qui, tuttavia, a differenza che nel caso precedente, l'abrogazione dei regolamenti comunitari invocati nel ricorso del Governo non inciderebbe, secondo la Corte, sulla fondatezza della doglianza, in quanto i regolamenti abrogati "rilevano nondimeno *ratione temporis* nel presente giudizio di legittimità costituzionale"[46]. Il diverso esito nei due casi è presumibilmente un risvolto sostanziale del diverso carattere - preventivo o successivo - del giudizio in via d'azione sulla legge regionale prima e dopo la riforma del Titolo V.

Di grande interesse è anche la sent. n. 167 del 2004. La decisione si trova ad affrontare la questione della scomparsa *ex tunc* delle norme interposte in seguito all'annullamento, per eccesso di delega, del decreto legislativo che le conteneva. Nel giudizio, l'Avvocatura statale rilevava - nelle difese svolte in udienza pubblica - che, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità del parametro interposto, il Governo aveva adottato, in base ad una nuova delega, un altro decreto legislativo espressivo dei medesimi principi fondamentali invocati nel ricorso; conseguentemente, il ricorrente indicava le nuove disposizioni come parametro di legittimità in riferimento all'art. 117, comma terzo, Cost. La Corte non recepisce però la censura, considerando che l'accoglimento in altro giudizio della questione di costituzionalità relativa alle disposizioni indicate nel ricorso - con i connessi effetti di annullamento *ex tunc* - impediva una saldatura tra norma originaria e quella sopravvenuta: essendo venuta meno retroattivamente la norma indicata nel ricorso, questo doveva essere dichiarato inammissibile. Accanto a questo argomento formale la sentenza svolge considerazioni attinenti al diritto di difesa, rilevando che i termini della questione sono definiti dal ricorrente con l'atto introduttivo, e che la Regione resistente non poteva essere gravata dell'onere di verificare, in sede difensiva, quali dei principi fondamentali fossero stati abrogati e quali riprodotti nel nuovo testo normativo.

Nella sent. n. 274 del 2003[47], invece, il mutamento del parametro è stato rilevato autonomamente dalla Corte: si trattava, peraltro, di disposizioni abrogate già anteriormente alla presentazione del ricorso, in quanto sostituite dai testi unici nei quali erano rifluite. Di fronte all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione resistente, che deduceva l'inesistenza del parametro, la Corte risponde che la resistente "non considera che il loro contenuto risulta in sostanza trasferito in altre disposizioni, pur se non sempre coincidenti e talora modificate dalla legislazione successiva".

3.4. Ancora una decisione, infine, va menzionata, perché in essa la Corte si serve di un parametro sopravvenuto in corso di giudizio, pur senza problematizzarne l'utilizzo.

Si tratta della sent. n. 3 del 2006, nella quale la Corte ha verificato la compatibilità tra la legge elettorale delle Marche e lo statuto della Regione, entrato in vigore nelle more del giudizio. In verità, lo statuto, che al momento del ricorso era già stato oggetto della seconda approvazione e della pubblicazione notiziale, era stato indicato dall'Avvocatura dello Stato come possibile (futuro) parametro di legittimità nell'atto introduttivo del giudizio[48]; ciò non toglie che la norma di raffronto non esistesse quando il ricorso è stato proposto e che sia venuta in essere solo successivamente.

4. A questo punto si può tentare di dare una risposta ai quesiti inizialmente proposti, principiando dalle conclusioni che appaiono meno insicure ed esplicitando la premessa che, nella prospettiva qui proposta, il rango costituzionale o legislativo del parametro non sembra rilevante: anche le norme interposte concorrono, infatti, ad identificare la questione di legittimità costituzionale e la loro qualificazione come "profili", anziché come "termini", non è sufficiente a mettere fuori gioco il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato[49].

L'utilizzo di un parametro mutato dovrebbe essere ammissibile nel caso in cui il mutamento riguardi soltanto la disposizione e non la norma, secondo i principi sviluppati in tema di trasferimento dell'oggetto.

Anche in tali ipotesi si può però pensare ad un onere di allegazione per il ricorrente, che dovrà fare valere nel giudizio il nuovo testo normativo, almeno quando la disposizione alla quale la norma condizionante è riconducibile non sia strutturalmente collegata al disposto indicato nel ricorso.

Se invece la nuova disposizione che sostituisce il vecchio parametro è direttamente e geneticamente connessa a quella precedente - come accade nel rapporto tra legge di conversione rispetto al decreto-legge, oppure in quello tra una disposizione di legge e il testo unico nel quale essa è confluita - si può forse ritenere che la Corte costituzionale possa d'ufficio utilizzare il nuovo parametro, anche se tale soluzione appare meno rispettosa del diritto di difesa della parte resistente.

Infatti, anche in questi casi, la questione dell'identità o meno della norma dovrebbe comunque essere oggetto di contraddittorio, trattandosi di una valutazione che può risultare controversa.

All'altra estremità del problema si collocano i casi in cui un nuovo parametro investa parti non censurate della legge. In tale evenienza il nuovo vizio non sarà rilevabile, salvi i casi specialissimi in cui il mutamento normativo intervenuto autorizzerebbe, di per sé, la proposizione di un nuovo ed autonomo ricorso contro una legge non impugnata. La circostanza che l'atto normativo sia stato tempestivamente impugnato e che vi sia un giudizio pendente, infatti, non sembra rappresentare un motivo sufficiente per consentire al ricorrente di far valer un vizio sopravvenuto, dal momento che quest'ultimo risulta non correlato alle censure svolte nell'atto introduttivo.

Analogamente si dovrà ragionare con riferimento al caso in cui il nuovo parametro, pur investendo disposizioni già impuginate della legge, configuri un vizio del tutto autonomo (si pensi, per fare un esempio, ad una norma comunitaria sopravvenuta che sia incompatibile con una legge regionale già censurata per violazione di principi fondamentali della materia).

Qualora si ammettesse, in tali ipotesi, la possibilità di svolgere nuove censure, sarebbe comunque necessario affidare la decisione di ricorrere all'organo esecutivo collegiale, e l'integrazione delle domande a "motivi aggiunti" da notificare alla controparte[50].

In assenza di dati normativi espressi che prevedano un simile meccanismo, pur prospettato dalla dottrina, il generico rinvio alle fonti che in via sussidiaria regolano il contenzioso costituzionale non pare sufficiente a consentire questa soluzione; né sembra ammissibile l'idea di deformalizzare la proposizione di motivi aggiunti, lasciandone lo svolgimento alle memorie che ai sensi dell'art. 10 delle Norme integrative possono essere depositate fino a dodici giorni liberi prima dell'udienza.

Rimangono infine i casi intermedi, ovvero quelli in cui un nuovo parametro venga a sostituirsi (e non ad aggiungersi) a quello originariamente dedotto nel ricorso, come è accaduto per la fattispecie oggetto della sent. n. 397.

In tali ipotesi un bilanciamento che tenga in considerazione le esigenze di economia del giudizio costituzionale senza

sacrificio del diritto di difesa della parte resistente dovrebbe consentire al ricorrente di rettificare i termini della domanda, purché tale correzione si ponga su una linea di continuità con le censure svolte nel ricorso^[51] e, dunque, nei limiti in cui è consentita una *emendatio libelli*. In concreto, potrà essere difficile stabilire quando la modifica delle disposizioni condizionanti ne configuri uno sviluppo o una trasformazione, e quando invece si debba parlare di una norma nuova; ma si tratta di una di quelle distinzioni di grado tipiche di un'interpretazione del diritto che non sia meccanica.

Premesso che la correzione delle conclusioni dovrebbe essere riservata alle parti, con esclusione dei poteri d'ufficio della Corte costituzionale, il termine entro il quale il mutamento del parametro dovrà essere rilevato è quello per le memorie ex art. 10 delle Norme integrative: una deduzione del nuovo parametro in udienza appare tardiva, perché impedirebbe alla controparte di predisporre delle repliche.

Con queste consistenti limitazioni il "trasferimento" del parametro nel giudizio di legittimità costituzionale in via d'azione sembra ammissibile, come indizierebbe anche la laconica allusione, contenuta nella sentenza in commento, all'eventualità che il nuovo parametro sia "evocato" nel giudizio.

[1] Si segnala che la sentenza rappresenta una delle non frequenti decisioni in cui la Corte costituzionale indaga se lo Stato abbia un interesse a ricorrere: sul punto si veda C. Padula, *L'asimmetria nel giudizio in via principale*, Padova 2005, 212 ss., il quale osserva conclusivamente che la Corte ha di rado dichiarato inammissibile un ricorso statale per difetto di interesse.

[2] Peraltro, il mancato rilievo, da parte dell'Avvocatura dello Stato, della nuova disciplina sembra verosimilmente da ricondurre alla circostanza che la difesa erariale non avesse prefigurato un accoglimento sostitutivo relativamente alla prima censura. Ciò risulta implicitamente dal punto 4 del Fatto, ove si legge che nella memoria depositata in prossimità dell'udienza il ricorrente aveva ritenuto ininfluenti le modifiche apportate nelle more del giudizio all'art. 3, comma 29, della legge n. 549 del 1995, posto che queste non avevano carattere retroattivo, né erano accompagnate da disposizioni transitorie. Pertanto, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, non sarebbe stato necessario "modificare le già precisate conclusioni né affrontare la delicata questione degli effetti di tale sopravvenuta normativa statale sulle normative statali ad esse difformi".

[3] Per i profili di diritto costituzionale tributario della decisione (che si inserisce in un filone consolidato) si veda M. Barbero, *Le contraddizioni di un federalismo fiscale "senza principi"*, in www.federalismi.it (2005).

[4] Tra queste rimane sempre prezioso il lavoro di R. Tosi, *Su un caso di mutamento del parametro nel corso del giudizio di costituzionalità: la modificazione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 Cost.*, in *Studi in memoria di Augusto Cerino Canova*, vol. I, Bologna 1992, 295 ss.

[5] Per uno svolgimento di questi argomenti si veda Tosi, *Su un caso di mutamento del parametro* cit., 301 s.

[6] L'art. 34 della legge n. 87 del 1953, con un rinvio all'art. 23, comma 1, della stessa legge, impone ai ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale di indicare tanto le disposizioni di legge viziate quanto le disposizioni costituzionali che si pretendono violate.

[7] Sulla portata limitativa della delibera governativa si vedano, ad esempio, le sentt. nn. 3 del 2006 (relativa per vero all'impugnazione ex art. 123 Cost. di una delibera statutaria), 106 del 2005, 166 del 2004, 315 e 338 del 2003; cfr. anche la sent. n. 286 del 2004 per un caso relativo a censure regionali inammissibili perché non deliberate dalla Giunta regionale.

[8] Lo si ricava dall'art. 27 della legge n. 87 del 1953, che fa obbligo alla Corte di pronunciarsi "nei limiti dell'impugnazione".

[9] Che la delibera del Governo dovesse comprendere anche i termini costituzionali di raffronto è affermato, tra le altre, dalla sent. n. 35 del 1995, che ravvisa i "contenuti minimi" della stessa nell'oggetto della censura e nei parametri di riferimento: si veda però quanto si osserva poco sotto nel testo. In dottrina cfr. A. Cerri, *Corso di giustizia costituzionale*, IV ed., Milano 2004, 289.

[10] è noto invece che, nella prassi, la Corte proceda talvolta a "correzioni" dei parametri invocati nel ricorso o ad altre operazioni manipolative sul *petitum*: un recente episodio è discusso criticamente da D. Monego, *Di un palese caso di ultrapetizione nel giudizio in via principale*, in questa *Rivista* 2003, 883 ss., a commento della sent. n. 48 del 2003.

[11] Lo ricorda Monego, *Di un palese caso di ultrapetizione* cit., 891, che richiama sul punto, tra le altre, le sentenze nn. 229 e 337 del 2001, alle quali si può ora aggiungere la sent. n. 229 del 2004.

[12] Tale fase era strutturalmente collegata a quella del ricorso attraverso il principio della necessaria corrispondenza tra motivi di rinvio e motivi di impugnazione: uno dei corollari di tale collegamento era la possibilità di integrare la motivazione della delibera governativa di impugnare la legge regionale con quella del rinvio. Su questi punti si veda L. Paladin, *Diritto regionale*, VII ed., Padova 2000, 410 ss. e E. Gianfrancesco, *Il ricorso introduttivo nei giudizi in via d'azione*, in *Foro it.* 1997, V, 209.

[13] Sent. n. 533 del 2002, nella quale la Corte evidenzia anche come ciò non importi una limitazione del diritto di difesa: infatti, "il *thema decidendum* è fissato dal ricorso e dai motivi in esso contenuti ed è solo su questi che può svolgersi il contraddittorio". La sentenza è segnalata da F. Dal Canto - E. Rossi, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via principale*, in *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004)*, a cura di R. Romboli, Torino 2005, 210, che esprimono qualche perplessità in ragione dell'esigenza che la piena responsabilità politica della decisione di impugnare sia assunta dal Governo.

[14] Cerri, *Corso* cit., 301 s., che ritiene più frequente tale ipotesi nel caso del vizio di competenza.

[15] Sul punto si vedano anche le sentenze illustrate *infra*, al 3.1.

[16] Infatti, se è già la delibera dell'organo esecutivo individua in modo definitivo i termini della questione, eventuali variazioni delle norme costituzionali o interposte di raffronto che intervengano dopo la decisione di proporre impugnazione non potrebbero essere considerate nel ricorso o, comunque, dovrebbero essere evocate in un'altra delibera governativa o giunta.

[17] A partire dalla sent. n. 84 del 1996, nella quale è compiuta un'ampia ricognizione dei precedenti dai quali si può ricavare un *favor* per un sindacato di costituzionalità che prescindendo dall'identità formale della disposizione impugnata, ove invariata rimanga la norma espressa. È significativo che tra le decisioni richiamate vi sia anche la sent. n. 429 del 1993, relativa ad un caso in cui il decreto-legge decaduto e sostituito da altro decreto-legge poi convertito esprimeva non la norma oggetto, ma la norma parametro interposta come *tertium comparationis*; e la Corte aveva proseguito il giudizio, ritenendo che la norma interposta fosse ancora presente nell'ordinamento.

[18] Questa possibilità è ammessa fin dalla sent. n. 75 del 1967.

[19] Si veda, tra le altre, la sent. n. 376 del 2000, in cui la Corte sposta il proprio giudizio da una disposizione della legge n. 40 del 1998, sulla disciplina dell'immigrazione, alla disposizione espressiva della medesima norma contenuta nel d.lgs. n. 286 del 1998, recante il Testo unico sugli stranieri. Singolare è anche il caso deciso nella sent. n. 458 del 1998, in cui era censurata un'omissione legislativa evidenziata da una disposizione successivamente abrogata e sostituita da un'altra disposizione contenuta in un testo unico. La Corte, rilevando che la situazione normativa non era sostanzialmente cambiata, mancando anche nel testo unico una disposizione espressa nel senso indicato dal giudice *a quo*, ritiene che la questione permanga, "rivenendosi tuttora nell'ordinamento la norma, o meglio la presunta lacuna normativa, denunciata" e debba essere decisa "in base ai principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 84 del 1996, con riferimento alle disposizioni sopravvenute del testo unico".

[20] Lo ha ricordato recentemente P. Giangaspero, *L'applicazione del principio tempus regit actum ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V e i rapporti tra decreto legge e legge di conversione*, in questa *Rivista* 2004, 199, che sottolinea come la sent. n. 75 del 1967 fosse stata resa in un giudizio in via d'azione. Per esempi recenti in tal senso, oltre alla sent. n. 286 del 2004 e all'ord. n. 137 del 2003 citate alla nota successiva, si può vedere la sent. n. 287 del 2004, la quale ribadisce che la Regione, se si ritiene lesa nelle proprie competenze da un il decreto-legge, può sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale contro il decreto-stesso "con effetto estensivo delle censure in caso di conversione in legge".

[21] Così la sent. n. 286 del 2004, relativa anch'essa a disposizioni di un decreto-legge poi convertito. In termini

analoghi si esprime anche l'ord. n. 137 del 2003, che in concreto nega però il trasferimento della questione, ravvisando un mutamento sostanziale nella normativa regionale sopraggiunta che andava a sostituire la legge oggetto del ricorso governativo. La necessità di trasferire l'esame alla norma che, "sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo", è affermata dalla sent. n. 533 del 2002, relativamente all'ipotesi particolare - che la Corte qualifica come un uso distorto della potestà legislativa - di riformulazione legislativa del precetto impugnato al fine di sottrarlo ad un giudizio pendente.

[22] Il dubbio che un conto siano "le vicende riguardanti l'oggetto del giudizio di costituzionalità, un altro quelle afferenti il parametro, solo apparentemente (ma falsamente) speculari le une alle altre", è formulato - per essere subito negato - da A. Ruggeri, *La Corte e lo ius superveniens costituzionale (a proposito della riforma del titolo V e dei suoi effetti sui giudizi pendenti)*, in questa *Rivista* 2002, 855 s. ed è riproposto, come interrogativo retorico, in A. Ruggeri, *Riforma del Titolo V ed esperienze di normazione, attraverso il prisma della giurisprudenza costituzionale: profili processuali e sostanziali, tra continuo e discontinuo*, in *www.federalismi.it* (2005).

[23] Con questo argomento la Corte costituzione ha infatti negato - in assenza di apposita impugnazione - la trasferibilità della questione di costituzionalità dal decreto-legge decaduto alla legge di sanatoria che, ai sensi dell'art. 77, ultimo comma, Cost., regola i rapporti sorti sulla base del decreto non convertito: così le sentt. n. 429 e 430 del 1997, che ragionano di un onere di esercitare nel termine decadenziale l'azione di impugnazione delle disposizioni diverse rispetto a quelle contenute nel precedente decreto-legge censurato e decaduto, quando vi sia stata la possibilità concreta di effettiva e tempestiva riproposizione della questione. Peraltro, le due sentenze uniscono a questa motivazione di tipo processuale anche l'argomento sostanziale incentrato sulla diversità, quanto meno sotto il profilo temporale, tra norma del decreto e norma di sanatoria, che impedirebbe di ravvisare un'identità del precetto e quindi escluderebbe la traslazione della questione: per un critica a questo parte della motivazione si veda V. Angiolini, *Decreto-legge, conversione e "sanatoria" nel giudizio in via principale*, in questa *Rivista* 1998, 423 ss.

[24] Prima della riforma dell'art. 127 Cost. un ulteriore argomento a sostegno dell'inammissibilità di una impugnazione successiva - con riferimento alle leggi regionali - era individuato nel carattere esclusivamente preventivo del ricorso.

[25] G. Volpe, *Art. 137, in Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca e A. Pizzorusso, Bologna 1981, 359, che ragiona, con riferimento ai termini processuali, di una "rigida e costante interpretazione nel senso della perentorietà ed assoluta inderogabilità dei termini stessi" e aggiunge che le deroghe a tale regime "si sono risolte in una indiretta conferma della normale perentorietà dei termini stessi".

[26] Corte cost., sent. n. 39 del 1971, che osserva come corrisponda alla *ratio* dell'art. 2 della legge cost. n. 1 del 1948, nella sua applicazione alla fase di prima attuazione dell'ordinamento regionale, la decorrenza del termine di impugnazione per le Regioni, anziché dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle leggi statali invasive, dalla data di formazione delle Giunte, vale a dire degli organi competenti a deliberarne la impugnazione. Se la sent. n. 39 del 1971 riguardava leggi statali aventi "specifico e diretto riferimento alle Regioni", così non è per le successive sent. 119 e 120 del 1971 e per la sent. 5 del 1972, che respingono per le stesse ragioni l'eccezione di tardività del ricorso regionale pur dichiarando l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, dal momento che non erano ancora stati emanati i decreti di trasferimento delle funzioni, né trascorso il biennio dall'entrata in vigore della legge n. 281 del 1970, condizioni alla quali l'art. 9 novellato della legge n. 62 del 1953 subordinava l'esercizio della funzione legislativa regionale.

[27] Anteriormente alla revisione statutaria operata dalla legge cost. n. 1 del 1971 le due Province erano rappresentate nel processo costituzionale dalla Regione Trentino-Alto Adige, che agiva come sostituto processuale.

[28] In tal senso si veda la sent. 45 del 1976, relativa alla legittimità del d.P.R. 11 dicembre 1948, n. 1414, recante norme di attuazione dello Statuto speciale. Quanto alle altre leggi, invece, la Corte ha motivato l'inammissibilità dei ricorsi proposti dalle Province in riferimento ai nuovi parametri sia con la disciplina dei termini per impugnare, che decorrono tutti dalla pubblicazione dell'atto legislativo, sia con ragioni sostanziali collegate con il principio di continuità: così ad esempio la sent. n. 13 del 1974, annotata da A. Pizzorusso, *Le modificazioni dello Statuto per il Trentino - Alto Adige e leggi statali anteriori: termine per ricorrere e principio di continuità*, in *Giur cost.* 1974, 535 ss., che evidenzia come non sia chiaro se le due *rationes decidendi* operino autonomamente e quale sia quella determinante. Questa impostazione è ribadita nell'ord. n. 269 del 1974, mentre nelle sent. n. 28 e 31 del 1976 l'inammissibilità dei ricorsi provinciali è motivata soltanto con la carenza di interesse in ragione del principio di continuità, senza che compaiono considerazioni attinenti al termine.

[29] In tal senso, con questa limitazione, T. Groppi, *La legge costituzionale n. 3/2001 tra attuazione e autoapplicazione*, in T. Groppi, M. Olivetti, *La Repubblica delle autonomie*, Torino, 2001, 222 s., e A. Concaro, *Corte costituzionale e riforma del Titolo V della Costituzione: spunti di riflessione su alcuni problemi di diritto intertemporale*, in questa *Rivista* 2002, 1337 s..

[30] Così si esprime la sent. n. 376 del 2002, che al punto 3.2. del Fatto riporta la tesi dell'Avvocatura dello Stato, secondo la quale la Regione ricorrente, entro il termine decorrente dall'entrata in vigore della novella costituzionale, avrebbe forse potuto riproporre la doglianza, riformulandola mediante un nuovo ricorso ed in relazione ai sopravvenuti parametri costituzionali. La medesima allusione alle "nuove impugnazioni" è contenuta nella sent. n. 28 del 2003.

[31] Sent. n. 228 del 2003, commentata da Giangaspero, *L'applicazione del principio tempus regit actum cit.*, 197 ss, 202, il quale osserva come la decisione sia coerente con l'indirizzo giurisprudenziale consolidato che ammette l'impugnazione autonoma della legge di conversione e che, conseguentemente, consente la proposizione di censure nuove contro la legge anche ove fosse già stato impugnato il decreto-legge.

[32] Sent. 84 del 1996, ove si legge che "il principio dell'economia dei giudizi nel processo costituzionale ... sottende il valore fondamentale della effettività e della pienezza del controllo demandato alla Corte, controllo tanto più efficace quanto più tempestivo". Per il principio della effettività della tutela delle parti cfr. invece la sent. n. 533 del 2002.

[33] Per la ricostruzione di questi indirizzi si vedano, oltre ai già richiamati interventi critici di Ruggeri, *La Corte e lo ius superveniens cit.*, 846 ss. e *Riforma del Titolo V cit.*: A. Anzon, *Il difficile avvio della giurisprudenza costituzionale sul nuovo titolo V*, in *Giur. cost.* 2003, 1154 ss.; E. Gianfrancesco, *L'incidenza della riforma del Titolo V sul giudizio costituzionale*, in *La riforma del titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale*, a cura di E. Bettinelli e F. Rigano, Torino 2004, 65 ss.; e, con specifico riferimento al giudizio in via d'azione, Dal Canto, Rossi, *Il giudizio in via principale cit.*, 173 ss.

[34] A partire dalla sent. n. 17 del 2002, seguita dalle ordd. nn. 65, 182, 228 del 2002 e molte altre.

[35] Sent. n. 376 del 2002, seguita dalle sentt. nn. 524 del 2002, 28 e 37 del 2003, e altre ancora.

[36] Così la sent. n. 422 del 2002.

[37] Anche i giudizi per conflitto proposti prima dell'entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001 sono stati decisi con i vecchi parametri: cfr. ad esempio le sentenze nn. 507 del 2002, e 13, 39 e 302 del 2003. Fa eccezione - senza però che il punto sia oggetto di approfondimento - la sent. n. 106 del 2002, relativa alla delibera della Regione Liguria di adottare, negli atti ufficiali, il *nomen* "Parlamento" per il Consiglio regionale, decisione che può forse trovare spiegazione nella circostanza che la questione fosse prevalentemente "ambientata" - come ha sottolineato Ruggeri, *La Corte e lo ius superveniens cit.*, 846 s., in nota - in luoghi dell'articolato costituzionale diversi dal Titolo V; il che non toglie che la Corte abbia fatto riferimento anche ai parametri modificati per accogliere il ricorso.

[38] V. Crisafulli, *Lezioni di diritto costituzionale*, vol. II, V ed., Padova 1984, 449 s..

[39] Sent. 422 del 2002, la quale chiude la questione con l'affermazione che "le norme che definiscono le competenze legislative statali e regionali contenute nel nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione potranno, di norma, trovare applicazione nel giudizio di costituzionalità promosso dallo Stato contro leggi regionali e dalle Regioni contro leggi statali soltanto in riferimento ad atti di esercizio delle rispettive potestà legislative, successivi alla loro nuova definizione costituzionale". L'inciso "di norma", che è criticato da A. Ruggeri, *Ancora in tema di ius superveniens e del suo (mancato) rilievo nel giudizio in via principale*, in *www.giurcost.org* (2002), ora in A. Ruggeri, *"Itinerari" di una ricerca sul sistema delle fonti*, vol. VI, 2, Torino 2003, 363 ss., potrebbe alludere ai casi non coperti dal principio di continuità, che dovrebbero quindi essere risolti alla luce dei nuovi parametri

[40] Si veda la sent. n. 524 del 2002, al punto 7.6. del Fatto, ove sono riportate le deduzioni difensive della Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale (in via subordinata) chiedeva che l'impugnativa fosse decisa con il nuovo parametro. A sostegno di questa tesi la difesa regionale faceva inoltre valere, sul piano sostanziale, l'identità precettiva dei due parametri (le attribuzioni regionali in materia di urbanistica), nonché, sul versante processuale, la possibilità del contraddittorio con lo Stato. Il nuovo parametro era stato espressamente dedotto dalla Provincia di Trento, con le

memorie difensive, anche nel giudizio definito con la sent. n. 28 del 2003, come risulta dal punto 2 del Diritto.

[41] P. Sabbioni, *La riforma nazionale del turismo, benché lesiva delle attribuzioni regionali ai sensi dei parametri sia previgente che novellato, supera indenne il vaglio della Corte costituzionale*, in questa *Rivista* 2003, 1291 s., che però condiziona tale eventualità alla sussistenza di uno strumento processualmente idoneo, quale la proponibilità di motivi aggiunti o la possibilità che la domanda di estensione del parametro avvenga per il tramite di memorie.

[42] Né in un caso né nell'altro: anzi, la Corte si è limitata a richiamare i precedenti, senza rispondere agli argomenti proposti dalla difese regionali.

[43] Come puntualizza, ad esempio, la sent. n. 524 del 2002, la quale sottolinea che l'impugnativa concerne "vizi attinenti alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni".

[44] Sulla relatività di questa valutazione cfr. G. Zagrebelski, *La giustizia costituzionale*, II ed. Bologna 1988, 145 s.

[45] Sent. n. 186 del 1990, che valorizza l'introduzione, ad opera della legislazione statale, di una nuova ipotesi di deroga al generale limite di età per il collocamento a riposo, ipotesi sostanzialmente analoga a quella prevista dalla legge regionale impugnata. La decisione è commentata adesivamente nel già citato scritto di Tosi, *Su un caso di mutamento del parametro* cit., 295 ss.

[46] Sent. n. 285 del 2005, al punto 2.1. del Diritto.

[47] La decisione è criticamente segnalata, per i profili che interessano qui, da Dal Canto, Rossi, *Il giudizio in via principale* cit., 194 s..

[48] Il ricorso, che si legge nella *Gazz. Uff. - I s.s.* del 23 febbraio 2005, n. 8, 34 s., denuncia - accanto ad altre censure - l'incoerenza di un disposto della legge elettorale marchigiana con il testo del "nuovo" Statuto in corso di perfezionamento (in ordine alla determinazione del numero dei consiglieri regionali).

[49] Anche chi afferma l'opportunità di distinguere le varie tipologie di parametri - come Tosi, *Su un caso di mutamento del parametro* cit., 297, 301 - ritiene che degradare ad "argomento" quella che è la ragione stessa dell'invalidità per sostenere la rilevanza d'ufficio di norme interposte sopravvenute sarebbe un'elusione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

[50] L'idea dei "motivi aggiunti" (così come il riferimento all'istituto della *emendatio libelli*) si trova in Tosi, *Su un caso di mutamento del parametro* cit., 302; l'ipotesi di "motivi aggiunti", più recentemente, è stata menzionata da Sabbioni, *La riforma nazionale del turismo* cit., 1291 s.

[51] Si può pensare, in proposito, alla riformulazione di un principio fondamentale, o di altre norme interposte, che non sostanzino un radicale mutamento del "verso" della disciplina, ma che vada invece ad intensificare, a circoscrivere, o ad attenuare un limite già esistente.